



**Oggetto:** Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA, con l'OE KAY Systems Italia S.r.l. Unipersonale per l'acquisto di n. 6 licenze d'uso del database NOSQL MongoDB Enterprise Advanced, con servizi professionali, avente validità annuale – CIG 910144807E – CUI F97345810580202200002.

#### IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

**Visto** l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

**Visto** l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *“specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali”*;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

**Visto**, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *"In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"*;

**Visti** i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della L. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell'affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *"di procedure di*

*affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale”,* precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso “*conto di tale scelta nella motivazione*”;

**Viste** le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

**Vista** la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;

**Vista** la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

**Visto** il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2020;

**Visto** il Piano Triennale ICT 2021-2023 dell'Agenzia Italiana del Farmaco predisposto, sulla base delle strategie comunitarie e nazionali adottate sul tema dell'Agenda Digitale, a cura del Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore ICT, quale Ufficio per la transizione al digitale, in piena aderenza con i documenti strategici (Europe 2020, Strategia per la crescita digitale 2014-2020), i documenti di pianificazione (Piano di azione europeo sull'eGovernment, Piani triennali per l'informatica 2018-2020, 2019-2021 e 2020-2022 dell'AgID) che governano il tema a livello nazionale ed europeo, e con la predetta Circolare AgID, nonché le relative previsioni di impegno economico dell'Agenzia Italiana del Farmaci per l'anno 2022;

**Viste** la Delibera n. 41 del 17 giugno 2021 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, recante l'approvazione del predetto Piano Triennale ICT 2021-2023 dell'Agenzia italiana del Farmaco e la Determina del Direttore Generale n. 976 del 27 agosto 2021 di attuazione della Delibera in parola;

**Visto** in particolare l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *"assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017"*;

**Tenuto conto** che l'AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all'art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *"di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE"*;

**Vista** la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l'AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

**Preso atto** del parere del MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l'orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell'Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

**Vista** la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

**Vista** altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

**Vista** la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

**Vista** la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022 con la quale è stato adottato il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023", ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo *"nel rispetto dei documenti programmatori e in*

*coerenza con il bilancio” e nella quale è stato espressamente previsto l’acquisto in parola col CUI F97345810580202200002;*

**Visto** il modulo “232\_01” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” trasmessa dal Settore ICT prot. n. 172186304 del 01/02/2022 e documenti in esso richiamati quali allegati, acquisita in pari data al protocollo dell'Ufficio Contabilità e Bilancio, con la quale si richiede l’acquisto di n. 6 (sei) licenze d'uso del database NOSQL MongoDB Enterprise Advanced con validità annuale nonché n. 10 (dieci) giornate di servizi professionali per il supporto professionale necessario per l’upgrade della versione di MongoDB, per un importo complessivo pari ad € 81.500,00 (ottantunomilacinquecento/00) oltre IVA;

**Preso atto** di quanto dichiarato dal Dirigente dell’Ufficio richiedente nel predetto modulo e precisamente che, *<<per garantire il corretto funzionamento del sistema informativo dell’Agenzia, si richiede il rinnovo annuale delle n. 6 licenze d’uso MongoDB in scadenza il prossimo 8 Marzo 2022 (CIG 8656628B67), di cui:*

- *n. 3 Licenze d’uso annuali denominate “Licenza MongoDB Enterprise Advanced per Produzione”, comprensive del servizio di manutenzione e aggiornamento, per l’Ambiente di Produzione (architettura in Replica Set, con nodi contenenti dati, uno primary e due secondary);*
- *n. 3 Licenze d’uso annuali denominate “Licenza MongoDB Enterprise Advanced per Test/QA”, comprensive del servizio di manutenzione e aggiornamento, per l’Ambiente di Test/QA (architettura in Replica Set, con nodi contenenti dati, uno primary e due secondary.>>;*

**Preso atto** altresì che al fine di garantire l’upgrade della versione di MongoDB è necessario un supporto professionale quantificato in n. 10 (dieci) giornate di servizi professionali;

**Preso atto** del visto della sezione “Programmazione e Controllo economico-gestionale” del 03/02/2022, n. 10/22 attestante la copertura finanziaria (all.1);

**Preso atto** inoltre dell’indagine di mercato avviata dal Settore ICT mediante richiesta di preventivo, inviata a mezzo email in data 18/01/2022, a n. 5 (cinque) operatori economici iscritti al Me.PA. e fornitori delle licenze d'uso in argomento, di seguito elencati:

- 1) Kay Systems Italia S.r.l.;
- 2) SCAI Solution Group;
- 3) R1 S.p.A.;
- 4) Timeware Digital;
- 5) Sourcesense S.p.A.;

**Preso atto** che entro la data di scadenza del 28/01/2022, termine indicato nella citata richiesta di preventivo, sono pervenute, a mezzo email, n. 2 (due) offerte e nello specifico:

- Kay Systems Italia S.r.l., ricevuta in data 25/01/2022 - h.12:20 - prot. n. 172186304 - 01/02/2022;
- Sourcesense S.p.A. ricevuta in data 28/01/2022 - h.17:01 - prot. n. 172186304 - 01/02/2022;

**Visto** il verbale di apertura del 31/01/2022 dal quale risulta che il preventivo col miglior prezzo è quello presentato dall'OE Kay Systems Italia S.r.l. Unipersonale, pari a euro 81.500,00 (ottantunomilacinquecento/00), oltre IVA di legge, il quale è conforme alle



specifiche del servizio richieste da AIFA ed è risultato di importo inferiore rispetto all'importo di euro 87.000,00 (ottantasettemila/00) oltre IVA, indicato nella richiesta di preventivo quale importo massimo dell'eventuale affidamento (all.2);

**Vista** la relazione tecnica a firma del dirigente dell'Ufficio richiedente del 01/02/2022, allegata alla presente, nella quale vengono esposti i motivi sottesi all'acquisto in argomento ed alla quale integralmente si rimanda (all.3);

**Visto** l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

**Preso atto** che i servizi in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” nella Categoria “Servizi - Servizi per l'Information & Communication Technology”;

**Vista** l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società Kay Systems Italia S.r.l., del dirigente del Settore ICT richiedente l'acquisto nonché RUP della presente procedura (all.4);

**Considerato** che Consip ha introdotto sul Portale del MePA un nuovo strumento informatico denominato “Trattativa Diretta”, indirizzato a un unico fornitore, e che risponde alle seguenti fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016;

**Viste** la Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* ed in particolare il paragrafo 3.6 in virtù del quale *“Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi,*

non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”;

**Considerato**, in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato poiché l’O.E. Kay Systems Italia S.r.l. Unipersonale (P.IVA 05380651009) non risulta essere stato fornitore di AIFA né rientra tra gli operatori economici invitati al precedente affidamento, come accertato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio con email del 11/02/2022;

**Ritenuto opportuno** nel caso di specie ricorrere all’affidamento diretto per il tramite della cosiddetta “Trattativa Diretta” sul Mepa, nel rispetto del principio di rotazione;

**Visto** l’art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di garanzie provvisorie, in virtù del quale *“Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo”* e considerato che, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria;

**Visto** l’art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *“E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a)”* e considerato che nel caso di specie nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria in quanto trattasi di operatore economico di notoria e comprovata solidità;

Tutto ciò considerato e premesso

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

#### **(autorizzazione all’indizione e al contestuale affidamento)**

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata l’indizione di una procedura di acquisto, tramite lo strumento fornito dal MePa della “Trattativa Diretta”, con l’operatore economico Kay Systems Italia S.r.l. Unipersonale, P.IVA IT05380651009, con sede legale in Roma (RM), Viale Luca Gaurico, 9/11 - 00143, per l’acquisto di n. 6 licenze d'uso del database NOSQL MongoDB Enterprise Advanced e servizi professionali - CIG 910144807E - CUI F97345810580202200002.
2. È, altresì, contestualmente autorizzato l’affidamento diretto all’operatore economico Kay Systems Italia S.r.l. Unipersonale, come da preventivo allegato al predetto modulo di richiesta di acquisto, per un importo complessivo pari ad € 81.500,00 (ottantunomilacinquecento/00), oltre IVA, così suddiviso:

Voce	Codice	Descrizione	Quantità	Periodo	Importo unitario	Importo totale
1	SUB-EA	MongoDb Enterprise Advanced	3	09/03/2022-08/03/2023	€ 18.000,00	€ 54.000,00
1	SUB-EA-TQA	MongoDb Enterprise Advanced Test/QA	3	09/03/2022-08/03/2023	€ 8.500,00	€ 25.500,00
1	CONS-D	Consulting per day	10	09/03/2022-08/03/2023	€ 200,00	€ 2.000,00
					<b>Totale</b>	<b>€ 81.500,00</b>

- Le n. 6 (sei) licenze d'uso del database NOSQL Mongoddb Enterprise Advanced hanno validità annuale a partire dal 09/03/2022 fino all'08/03/2023.
- Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

**Art. 2**  
**(autorizzazione alla spesa)**

- La predetta spesa complessiva di € 81.500,00 (ottantunomilacinquecento/00), oltre IVA, di cui € 79.500,00, IVA esclusa, per il costo annuale delle licenze sw, graverà pro quota sul budget degli anni 2022 e 2023 e per € 2.000,00, IVA esclusa, per il costo di n. 10 giornate di supporto a valere sull'anno 2022, graverà sul budget dell'anno 2022;
- Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Kay Systems Italia S.r.l.

**Art. 3**  
**(pubblicità e trasparenza)**

- Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
- Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Firmato digitalmente da: LAGANA' ANTONINO  
Ruolo: Dirigente  
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO  
Data: 21/02/2022 17:27:16

**Il Dirigente**

*Antonino Laganà*



**Allegati:**

1. Visto della sezione “Programmazione e Controllo economico-gestionale” dell’Ufficio Contabilità e Bilancio del 03/02/2022 n. 10/22 attestante la copertura finanziaria;
2. Verbale selezione OE del 31/01/2022;
3. Relazione ICT del 01/02/2022
4. N. 1 Autocertificazioni dell’assenza di conflitti di interesse nei confronti dell’OE.

**Pubblicato sul profilo del committente in data** 03 / 03 / 2022